

Maurizio Manzin*

Architetture del ragionamento giuridico
Architecture of Legal Reasoning

DOI: 10.7413/ 19705476011

Architects and lawyers have much in common
F. REGIS NOEL

Abstract: In the first part of my article I outline some basic concepts about the relation between architecture and law in the domain of L&L studies, as well as the one of “visual” metaphor recently worked out by some argumentative scholars. Then I discuss the architectural forms of some buildings (the Greek temple, the early medieval church, the gothic cathedral, the skyscraper, the postmodern building) which have been chosen on the basis of their representativeness regarding the respective ages: my aim is to stress the parallel between each of them and the contemporary kind of legal reasoning. In conclusion, I propose to interpret the modern era as a constant attempt to eliminate *thaumazein* in favor of certainty-predictability.

Parole chiave: Architecture and Law; Visual metaphor; Postmodernity; Legal reasoning; Thaumazein

Indice: 1. Premessa – 2. L’analogia fra architettura e diritto – 3. Metafore “visuali” – 4. Prima forma: il tempio greco – 5. Seconda forma: la chiesa preromanica – 6. Terza forma: la cattedrale gotica – 7. Quarta forma: il grattacielo – 8. Quinta forma: l’edificio *free hand* – 9. “Conti” e “racconti”: chi ha paura del Vecchio Uomo Salice? – Riferimenti bibliografici

1. Premessa

I contenuti di questo breve saggio s’inscrivono nel più vasto quadro del movimento cosiddetto di “diritto ed arti liberali” (*law and the humanities*), un indirizzo di ricerca ormai cinquantennale¹ in cui dialogano tra loro lo studio del diritto – anche nelle sue coniugazioni più specialistiche – e le diverse discipline umanistiche ed artistiche. Secondo la mia convinzione, questo tipo di approccio è radicato nella stessa genesi concettuale e storica di quel complesso di pratiche che

* Maurizio Manzin, Università di Trento, Italia.

1 Il successo di questa disciplina si deve soprattutto, com’è noto, alla circolazione dei saggi di James Boyd White, a partire dal più celebre Boyd White 1973.

chiamiamo “diritto” (sicché la formula “*law and the humanities*” suonerebbe quasi pleonastica), poiché simili pratiche non si sono formate in modo appartato rispetto al contesto culturale delle civiltà cresciute intorno al bacino del Mediterraneo, ma è piuttosto elemento strutturale ed originario della nozione stessa di “civiltà”, così come questa è andata enucleandosi nell’incontro di elementi greco-romani e, successivamente, giudeo-cristiani².

Solo una tradizione moderna di cartesianismo filosofico ed assolutismo politico, caratterizzata dalla separazione fra un astratto soggetto pensante e una supposta oggettività del mondo (tradizione costitutiva di un modello epistemico sostanzialmente razionalistico) poté concepire la conoscenza giuridica come imitativa delle scienze formali, riducendola così a tassonomia legale “senza verità”. Una visione, questa, affatto disincarnata dalla dimensione intellettuale e storica in cui la *civilis sapientia* si è formata nei secoli con il concorso delle arti liberali; una visione, per di più, nella quale il diritto finisce per soccombere, vittima illustre della divaricazione fra le cosiddette “due culture” (quella autonominatasi scientifica *tout court* e quella definita umanistica)³. Il punto è, banalmente: ma come potrebbe, il diritto, ascrivere al novero di discipline *non* umanistiche? Non nacque, esso, per la *città* ed “*hominum causa*”? Non costituisce, esso, una modalità peculiare e impreteferibile dei rapporti intersoggettivi?

Fortunatamente la temperie tardo-moderna, a seguito di profondi mutamenti epistemologici, ha indebolito l’ideale scientifico attraverso un ripensamento della razionalità, declinata oggi in modo meno rigido e formalistico rispetto al passato, nonché più permeabile agli apporti linguistici e all’universo dei valori. Soprattutto il *coté* pratico della razionalità e la possibilità di costruire discorsi secondo ragionevolezza nei diversi contesti della comunicazione dialogica (non formalizzati, non assiomatici, non astratti) hanno dischiuso nuove vie alla ricerca, riscoprendo la relazione fra l’*humanitas* (e l’ideale paidetico ad essa collegato) – di matrice indiscutibilmente classica – e la materia giuridica.

Se, dunque, ho affermato che le mie considerazioni aspirano a collocarsi in uno degli orientamenti che esprimono questa promettente tendenza tardo-moderna alla ricongiunzione fra *pistis* ed *episteme* (quello, appunto, degli studi di *law and the humanities*), è perché intendo il rapporto fra diritto e discipline umanistiche non già come la semplice somma dell’uno ‘più’ le altre, ma come una rivendicata *appartenenza* del primo alle seconde: il diritto, insomma, è “*humanities*”, piuttosto che diritto e “*humanities*”.

Dopo questa breve premessa, nei paragrafi successivi tratterò: dell’analogia fra architettura e diritto, in quanto attività finalizzate ad ordinare lo spazio preesistente mediante la costruzione di forme determinate (par. 2); del concetto di metafora e, in particolare, della metafora “visuale”, per mezzo della quale un’immagine (in questo caso architettonica) può essere interpretata come un’argomentazione, anche nel campo del ragionamento giuridico (par. 3). Di seguito – e

2 Brague 2005; rec. Brague Grimi 2015.

3 Per un superamento di questa dicotomia: Cini 2017, Redaelli Colanero 2016.

questo rappresenterà la parte centrale del mio articolo – discuterò una limitata selezione di metafore “visuali” tratte dalla storia dell’architettura occidentale, ossia: il tempio greco (par. 4), la chiesa preromanica (par. 5), la cattedrale gotica (par. 6), il grattacielo (par. 7), la costruzione *free hand* (par. 8), cercando di trarne nulla più che qualche suggestione in merito alla forma del ragionamento processuale nell’epoca corrispondente. Proverò, infine, a formulare qualche ulteriore considerazione a margine, dedicata alla relazione fra certezza e forma nell’architettura e nel diritto (par. 9).

2. L’analogia fra architettura e diritto

Quando nel 1944 Francis Regis Noel, insigne giurista ed avvocato statunitense (Loretto, PA 1891-Olney, MD 1952), pubblicava nelle memorie della *Columbia Historical Society* il suo *The Wedding of Architecture and Law*, era per lui evidente la sussistenza di una profonda relazione fra la pratica della giustizia e l’abilità nell’ordinare lo spazio mediante strutture materiali. Egli si riferiva, in particolare, alla costruzione dei palazzi di giustizia (dal foro romano alle basiliche greco-bizantine, sino a Westminster Hall e al Palais de Justice di Bruxelles, passando per la Sainte Chapelle), nei quali vedeva immortalati i tratti migliori dell’umanità:

In producing the highest type of justice, therefore, architects and lawyers have gone hand in hand down through the ages, and the architects have made a readily admitted large contribution in this worthy accomplishment for the betterment of the human race.⁴

Citando da Ruskin (“L’architettura è poesia cristallizzata”) e da Blackstone (“Il diritto è senso comune cristallizzato”) – ossia da un poeta e da un giurista – Regis Noel mirava ad accomunare le due attività alla luce di una medesima capacità di conferire solidità e struttura (*to crystallize*) a qualcosa di labile e non organizzato: la poesia, nel primo caso, la ragionevolezza (*commonsense*), nel secondo⁵.

Questo parallelo, fondato sull’idea che all’architettura, così come al diritto, preesista uno spazio non ancora consolidato in forme particolari ma già gravido di possibilità costruttive⁶, costituisce anche la prima giustificazione del mio ricorso alla metafora architettonica. Vi è, tuttavia, di più.

Com’è stato osservato,

[L]o spazio, ed in modo particolare quello fortemente antropizzato, non è “scoperto”, non ha un carattere giuridicamente “neutrale”, ma interagisce con il diritto, ed altre

4 Regis Noel 1945: 259.

5 Regis Noel 1945: 265 (tr. ns.).

6 Opportunamente è stato notato, al riguardo, il parallelismo con l’“ordine spontaneo” di von Hayek, o anche con il “diritto muto” di Sacco (Rossato 2006: 67. Rif. a Hayek 2010 e Sacco 1993).

forme di regolamentazione, nel plasmare il comportamento.⁷

Il tema della non-neutralità dello spazio ha avuto una certa ripresa dopo le suggestioni schmittiane sul “nomos della terra”⁸, rafforzandosi attraverso studi successivi (ancorché orientati polemicamente verso tali suggestioni, come quelli di M. Foucault ed H. Lefebvre), al punto che “[a] partire dagli anni Novanta del secolo scorso e dal contesto culturale anglosassone, è possibile parlare di una *svolta spaziale* che interessa anche l’ambito giuridico”⁹. Sono, d’altra parte, più o meno gli stessi anni in cui si (ri)affacciano alcune teorie sulla non-neutralità del diritto (L. Fuller e R. Dworkin *in primis*), così come già era accaduto nel campo delle teorie scientifiche in tutta la prima metà del Novecento. Le indagini sul rapporto fra architettura e diritto sono, perciò, partecipi di un ben più vasto fenomeno culturale riguardante *lato sensu* la ricomprensione dei valori nei processi epistemici (*via* le pratiche sociali, ad esempio) e la crisi dell’oggettivismo di matrice cartesiana.

Dal complesso degli studi che costellano la “svolta spaziale”, con riguardo alla materia giuridica, si evincerebbe che

[D]iritto e spazio si costituiscono reciprocamente in quanto fondati in una relazione mutuamente costitutiva.¹⁰

Una “relazione costitutiva” che non si limita, ovviamente, alla questione della regolamentazione normativa dell’attività edile, e che non riguarda soltanto l’architettura giudiziaria (i palazzi di giustizia), ma molte altre espressioni di ordinamento dello spazio¹¹. Essa implica un duplice movimento di “cristallizzazione”: nell’un caso riguardante lo spazio materiale, nell’altro lo spazio (pre)giuridico; tali spazi, non essendo neutri bensì intrisi di orientamenti assiologici, darebbero luogo a scelte finalizzate alla produzione di determinate forme: architettoniche nel primo caso, logico-giuridiche nell’altro. Le “cristallizzazioni” non avverrebbero in modo necessariamente separato, poiché, essendo “mutuamente costitutive”, s’influenzerebbero a vicenda – quasi circolarmente – nella generazione delle rispettive forme.

Dobbiamo, in conclusione, immaginare molti possibili intrecci e condizionamenti tra geometrie dell’architettura e del diritto, tali da determinare, sul piano storico e sociologico, condotte costruttive differenti. In apice a questa sorta di processo circolare starebbero le scelte (e dunque i modelli ideali) che hanno guidato la “cristallizzazione” di ben individuate forme architettoniche e logico-giuridiche. In

7 Rossato 2006: 82s.

8 Schmitt 1991.

9 Nitro Izzo 2017: 3 (cs. ns.). Siamo debitori di diversi spunti a questo documentato articolo, tratto da *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2017, 23 (2), volume della rivista interamente dedicato al tema del rapporto fra spazio (geografico, urbanistico, architettonico) e diritto.

10 Loc. ult. cit.

11 V. su ciò i saggi di Salvatore Amato, Alessio Lo Giudice e Giovanni Macrì (quest’ultimo con specifico riguardo all’architettura liturgica e con penetranti riflessioni sulle valenze simboliche politico-giuridiche dell’edificio di culto cattolico), tutti in Montanari Lo Giudice 2011: 111ss.

esito a tale processo, altresì, starebbero le pratiche stesse, epperò il fissarsi di quei modelli ideali in una ben individuata tradizione.

La fase di questo processo che interessa il mio studio, il quale non ha carattere storico o sociologico, ma filosofico, è precisamente quella dei modelli. Procederò, perciò, evidenziando alcuni di essi e mostrando come l'ordinamento (*ordo ordinatus*) dello spazio materiale possa intendersi quale metafora dell'ordine giuridico stabilizzatosi nel periodo corrispondente, secondo una prospettiva che vede congiunte teoria e prassi del diritto.

3. Metafore "visuali"

Secondo l'analisi di Perelman e Olbrechts-Tyteca nel loro celebre *Traité*, la metafora costituisce una modalità del ragionamento analogico (quel ragionamento in cui 'qualcosa sta per qualcos'altro', giusta la formula: A sta a B come C sta a D)¹². La funzione cognitiva della metafora risiederebbe, quindi, nella sua capacità di rivelare (o precisare) il significato di un termine ignoto (o meno noto), detto "foro", grazie alla sua somiglianza con uno noto (o più noto), detto "tema". Il concetto di metafora adottato dagli autori belgi non è del tutto esente da critiche¹³, ma non è su questo che intendo ora soffermare la mia attenzione. Esso c'interessa, infatti, solo come punto di partenza – peraltro largamente condiviso – per suffragare la scelta di questa figura retorica in vista dell'illustrazione di alcune forme architettoniche e del loro rapporto analogico con corrispondenti forme epistemiche giuridiche.

In effetti, l'esistenza di un "tema" quale elemento necessario al funzionamento della metafora implica una soggiacente credenza circa strutture o caratteristiche comuni fra i termini posti in relazione metaforica. Quale che sia l'origine ovvero il fondamento di tale credenza, essa deve sussistere ed essere condivisa dall'uditorio affinché la metafora risulti cognitivamente efficace; diversamente, l'operazione retorica si ridurrebbe ad un caso di *obscurum per obscurius*.

Una frase poetica come <stelle del cielo nel suo viso>, ad esempio, assumerà pienamente il suo significato (potrà essere interpretata) solo qualora siano note, nella loro pregnanza, le caratteristiche comuni alluse dal "tema": il fatto che le stelle brillino nella notte, che orientino il cammino, che siano immensamente distanti da noi ecc. Essendo nota tale struttura (luce, guida, distanza ecc.), potrà acquisirsi una serie d'informazioni sull'elemento ignoto (la persona, il suo carattere, il possibile rapporto con lei ecc.).

La finzione poetica, in tutte le sue forme espressive, ricorre largamente a tali (credenze su) strutture soggiacenti, mostrandosi capace di collegare termini appa-

12 A e B sono il "tema", C e D il "foro". La metafora sarebbe, più precisamente, il risultato dell'assimilazione di un elemento del tema con uno del foro. Cfr. Perelman Olbrechts-Tyteca 1966: 393. L'argomento della metafora è, ovviamente, vastissimo; esso non rappresenta, tuttavia, l'oggetto di questa indagine, per la quale basteranno gli accenni all'autorevole teoria degli studiosi belgi.

13 V. p.es. Rigotti 1995: 37s.

rentemente anche molto distanti tra loro: una sorta di sotterranea ‘onda semantica’ che l’abilità del retore riesce a portare in superficie presso il suo uditorio. Quest’‘onda’ può propagarsi attraverso mediazioni diverse: verbali, visuali, sonore ecc. – comunque legate alle nostre facoltà percettive – riuscendo così a trasmettere il movimento alle aree sensibili logiche (*logos*) e/o emotive (*pathos*) e/o etiche (*ethos*) dell’uditorio prescelto¹⁴.

Nei casi che saranno da me presi in esame, si tratta di mediazioni essenzialmente, anche se non unicamente, visuali.

In letteratura si è discusso (e si discute) circa la capacità delle immagini di costituire forme argomentative. Una vivace corrente di studi, detta appunto della “*visual argumentation*”¹⁵, sviluppata nell’ambito dell’*informal logic* di scuola canadese¹⁶, si è da tempo fatta portavoce di una simile capacità, estendendo lo studio dell’argomentazione a campi sin a quel momento poco o per nulla arati¹⁷. È facile comprendere come un approccio di questo tipo possa trovare risonanze, per quanto concerne la materia giuridica, nel contesto delle ricerche di *law and the humanities*¹⁸.

Il punto di partenza della teoria argomentativa “visuale” può essere individuato nell’assunto “deduttivista” così come illustrato dal suo artefice L. Groarke¹⁹, per il quale anche i ragionamenti non formalizzati del linguaggio ordinario (*natural language arguments*) possiedono una struttura inferenziale di tipo deduttivo, ancorché implicita e non immediatamente evidente. Il passo successivo, secondo Groarke, consiste nell’estendere tale funzione, per così dire cripto-deduttiva, dalle argomentazioni verbali in linguaggio naturale ai linguaggi della comunicazione visiva, ossia alle immagini²⁰.

La potenzialità argomentativa delle forme figurative, come sono anche quelle prodotte dall’architettura, è la premessa su cui si fonda il mio tentativo di trattare alcune di esse come metafore del ragionamento giuridico²¹.

14 Manzini 2018a, 2018b, Manzini Tomasi 2015. Questa visione della retorica, di origine aristotelica, è stata efficacemente esplorata in Piazza 2015.

15 V. spc. i lavori di Groarke: 1996, 1999 (per il *deductivism*), 2002, 2009; Birdsell Groarke 1996; Kjeldsen: 2007, 2012.

16 Sull’argomento è in corso di pubblicazione un saggio in lingua inglese, nel quale per la prima volta si raccolgono i contributi di tutti i principali esponenti di quest’indirizzo, vagliando la tesi della sussistenza di una vera e propria “scuola canadese di argomentazione” (Puppo 2019: ho potuto visionare l’elaborato per cortesia dell’A.).

17 Con il preciso intendimento di coniugare l’approccio dell’“argomentazione visuale” agli studi di argomentazione giuridica (nonché di *law and the humanities*) sono state organizzate alcune edizioni del convegno annuale *Giornate Tridentine di Retorica*, i cui risultati sono poi confluiti negli Atti (cfr. i tre volumi Manzini Puppo Tomasi 2015, 2017, 2018).

18 Di particolare rilievo gli studi di estetica giuridica inaugurati in Italia da Paolo Heritier, studioso estremamente attivo nel campo di *law and the humanities* – studi sviluppatasi soprattutto attraverso la congiunzione di temi caratteristici della filosofia di Enrico Nicolis di Robilant con il pensiero dello storico del diritto francese Pierre Legendre (v. Heritier 2012a, 2012b) e, successivamente, Peter Goodrich e Pierangelo Sequeri.

19 Groarke 1999.

20 Groarke 1996.

21 Un’idea per molti aspetti analoga, riferita al ruolo delle immagini architettoniche nelle teo-

Tali forme figurative, scelte *pour cause* fra altre possibili, saranno, come detto sopra: il tempio greco (per l'evo antico), la chiesa preromanica (per l'alto medioevo), la cattedrale gotica (per il basso medioevo), il grattacielo (per l'evo moderno), l'edificio *freehand* (per l'evo contemporaneo)²².

4. Prima forma: il tempio greco

Una considerazione preliminare, che servirà anche ad introdurre le immagini successive.

Il “tema” (in senso perelmaniano-olbrechtiano) delle cinque metafore che proporrò riguarda la capacità di organizzare/ordinare un ‘vuoto relativo’ – in termini metafisici, di formare un *kosmos* traendolo dal *chaos*. Dico ‘relativo’ perché non si tratta di un vuoto inteso come non-essere in senso assoluto²³, ma come non essere (ancora) qualche cosa.

In questo senso, si può disegnare un’analogia tra le capacità:

1. della *ragione*, di organizzare (una porzione de) le attività mentali,
2. dell'*architettura*, di organizzare (una porzione de) lo spazio fisico,
3. del *diritto* di organizzare (una porzione de) le condotte umane.

In tutti e tre i casi (ed ecco il “tema”) si tratta, infatti, di conferire una forma determinata ad una porzione di *vacuum* – rispettivamente: *pensiero*, *aria*, *vita* – al fine di *conoscere*, *abitare*, *comportarsi* in certe situazioni di contesto. Nei campi delle tre distinte porzioni, la forma va ad inserirsi in (e ad interagire con), rispettivamente, un paesaggio cognitivo (pensiero), uno geografico e culturale (architettura), uno pratico-sociale (diritto).

In quanto ‘de-termina’, la forma stabilisce i limiti tra un prima e un dopo, un dentro e un fuori, un sopra e un sotto ecc., ossia genera un ordinamento (*ordo ordinatus*). Un simile tipo di attività, come ogni altra nel dominio della *poiesis*, implica innanzitutto un'*intenzione*, ossia la scelta del/i criterio/i (*ordo ordinans*) sulla cui base orientare la fissazione dei limiti, e poi un *metodo*, ossia le modalità mediante

rie politiche, aveva ispirato il convegno intitolato “Il potere delle immagini: tecnologia, spazi urbani e luoghi politici” organizzato nel 2007 dall'allora facoltà giuridica di Catania e dal locale Ordine degli Architetti, i cui atti sono stati successivamente pubblicati nel già cit. Montanari Lo Giudice 2011.

22 L'idea di un parallelismo fra le forme architettoniche degli edifici che sono qui esaminati e il ragionamento giuridico nelle epoche corrispondenti, è stato oggetto di discussione in occasione di alcune presentazioni. Ricordo in particolare, più recentemente, i seminari organizzati nel 2017 presso i dipartimenti giuridici delle Università di Urbino (per cura della prof. Maria Paola Mittica), di Pisa (per cura del prof. Tommaso Greco) e dell'Universidad Pontificia “Comillas” di Madrid (per cura dei proff. Miguel Ayuso e Miguel Grande). Desidero, in questa sede, ringraziare i Colleghi per avermi offerto la possibilità di cimentarmi nel tentativo di provare criticamente la ‘tenuta’ di questa proposta. Ogni eventuale *défaillance* è, ovviamente, da ascrivere al solo autore.

23 Argomento su cui ho speso lunghe ricerche in anni non recenti, fissate nel mio saggio sull'*ordo iuris* (Manzin 2008).

le quali si realizzerà la forma, non diversamente dallo schema del sillogismo pratico intenzionale (desidero x , so che per ottenere x serve y , faccio y)²⁴.

Vado, quindi, ad esaminare la prima forma: il tempio greco.

Com'è noto, questo particolare tipo di manufatto denota in maniera a dir poco antonomastica l'architettura del periodo classico, destinata a rappresentare per secoli un autentico, indiscusso paradigma presso tutte le civiltà del mondo mediterraneo – una sorta di linguaggio architettonico universale. Il modello che ho in mente per quest'esperimento metaforico-visuale, forse per un inconsapevole retaggio scolastico, è quello del Partenone: tripudio di magnificenza dorica che, per le sue proporzioni costruttive, si avvicina allo stile ionico. Potremmo, tuttavia, immaginarne molti altri, sia di fattura greca che romana, poiché gli elementi rilevanti per l'analogia valgono indipendentemente dall'ordine architettonico vitruviano, sia esso dorico, ionico o corinzio (o anche, per gli edifici romani, tuscanico e composito).

Qualsiasi sia l'edificio che abbiamo in mente, tutti esprimono, ove al massimo grado ove con minor riuscita, il criterio ispiratore fondamentale: quello dell'*armonia*; un concetto che fa tutt'uno con il periodo aureo della cultura greca, e che rappresenta anche il motivo per cui si resta incantati dai capolavori dell'arte classica (ma anche dalle sue produzioni minori), così come lo furono tutti i fautori delle diverse 'rinascite' (le quali sempre comparvero – e compaiono – nel segno di un neo-classicismo)²⁵.

Si noti che "armonia" è un termine collegato alla radice indoeuropea *AR ("appropriatezza", "giustizia" *et sim.*)²⁶; esso sembra quasi suggerire una crasi con "monos" ("unico", "solo", "semplice" *et sim.*), termine che designa l'unità come singolarità. Così precisata sul piano semantico, l'armonia rimanderebbe ad un principio o criterio capace di congiungere elementi diversi (gr. *harmozein*), componendoli in una singolare unità²⁷. "Armonia" è anche termine chiave del pensiero platonico sulla giustizia e sulla legge²⁸ – cosa che non può stupire più di tanto, poiché, se vi è un ideale che l'età classica ci ha tramandato, è proprio quello dell'armonia, intesa come la risultanza di un insieme per cui esso appare bello, ragionevole e buono.

Ma di quale tipo di armonia si tratta? Per essere più precisi: come dobbiamo intendere quel principio o criterio in base al quale sono selezionate, lavorate, assemblate le parti costitutive dell'insieme e disposte le misure e i rapporti, in modo da ottenere una simile armoniosa risultanza?

24 Alludo, nel testo, alla formula elaborata da G.E.M. Anscombe (Anscombe 2004).

25 Cfr. Settis 2004.

26 Rendich 2010: 440.

27 Secondo l'autorevole Chantraine 1968: 111s il termine "armonia" deriva dal gr. *harmos* = "giunzione", "sutura" ed ha in origine un significato tecnico. Similmente Rendich: loc. ult. cit. = "connessione", "concordanza" *et sim.* Il verbo *harmozein* indicherebbe l'azione del "muovere per congiungere". L'argomento della crasi è una suggestione filosofica della quale non ho trovato riscontro nelle etimologie documentate.

28 Così spc. nel dialogo della *Repubblica*.

Qui stiamo affrontando la questione fondamentale, dal momento che l'armonia di pieni e di vuoti, di pietra e di aria, di base ed altezza ecc. sublimata dal tempio greco è ispirata da un principio che collega le differenze *entro l'orizzonte del mondo*. Intendo dire che la sua trascendenza non varca i limiti della temporalità del mondo e della sua ciclica ripetizione: generazione, sviluppo, morte. Non c'è nessun 'altrove', nessuna trascendenza ultramondana, se non l'ombra del ricordo – il regno dell'Ade – che, prima o poi, svanirà. Ecco perché, ad esempio, e salvo rarissimi casi (come quello del tempio di Hera a Paestum), il numero delle colonne in facciata nel tempio greco è sempre pari: distilo, tetrastilo, esastilo ecc. (solo quello di Hera è ennastilo): si tratta di una scelta che esclude la rottura della simmetria perfetta rappresentata dall'indimidabile numero dispari, il quale interromperebbe la ciclicità che caratterizza l'eternità 'orizzontale' del mondo, basata sul ripetersi dell'uguale. Sono temi cari allo studio dei simboli e all'antropologia culturale, che fanno da sfondo a ciò che tra poco dirò sul ragionamento giuridico, e la cui complessità meriterebbe ben altri approfondimenti (e competenze).

Essenziale, ai fini del mio discorso, è rilevare che lo spazio e il tempo intrappolati nel *temenos* sono eterni solo quanto lo sarà il mondo, e che il loro durare è dato dall'infinito ripetersi (senza un senso apparente) che divora i destini individuali, compreso quello degli dèi. Sicché, nell'(apparentemente infondato) affollarsi di nascite e morti, delitti e vendette, giustizie e ingiustizie ecc., l'unico criterio capace di tenere in uno questo caos è, per Greci, quell'armonia che si esprime nella bellezza:

Belle (*kala*), di fronte al dio, sono tutte le cose; ma gli uomini hanno giudicato alcune cose come ingiuste (*adika*), altre invece come giuste (*dikaia*).²⁹

Come dire che la bellezza disvela la sola eternità possibile, rispetto alla quale i giudizi degli uomini sono sempre invincibilmente parziali.

L'ordinamento dello spazio realizzato dall'architettura del tempio greco non mira, dunque, ad un possesso materiale o ad un potere temporale, né serve a propagandare (se non indirettamente) la grandezza di un popolo e delle sue istituzioni politiche, poiché nessuno di questi fattori possiede una dimensione che travalichi la *Weltlichkeit*. Ordinando lo spazio secondo armonia, i Greci mirano puramente ad accogliere il divino che si mostra nel *kalon*.

Quanto al diritto, nel pensiero greco l'armonia della decisione giudiziale corrisponde alla giustizia (*dikaiosisyne*) – un'intuizione già eraclitea e pitagorica, di cui troviamo eco, con diverso accento, nella concezione platonica e aristotelica del ragionamento giuridico³⁰. Per Platone, la giustizia-armonia si riverbera dalle potenze interiori del singolo (*psychai*) alle sue attività, che, nel caso della giustificazione, comprendono tanto la razionalità dimostrativa (*episteme*) quanto quella dialettico-retorica (*pistis*). Per Aristotele la giustizia-armonia riguarda la capacità di determinare la proporzione adeguata (*ison*), tanto nelle decisioni politiche e giuridiche, quanto nell'esercizio

29 Eraclito fr. 14 [A 119] (Colli 1993: 108s).

30 Jellamo 2005: spc. 98-108.

delle virtù (ossia in senso morale). L'armonia sarà pertanto, nelle decisioni politiche, il giusto equilibrio tra la *dynamis* e la *stasis* realizzato dopo il confronto razionale delle opinioni nel dibattito pubblico; nelle decisioni giudiziali, l'attribuzione del *suum* dopo il confronto razionale delle giustificazioni di parte; nelle decisioni morali, il "giusto mezzo" (*mesotes*) tra gli estremi dell'eccesso e del difetto.

La funzione del *logos*, apportatore di ragioni alla decisione del caso, è quindi perfettamente analoga a quella architettonica: l'ordinamento dello spazio giuridico si esplica in una composizione di 'pieni' e di 'vuoti' – di disposizioni, descrizioni e potenzialità interpretative – chiamata di volta in volta a disegnare un'armonia 'entro l'orizzonte del mondo'.

5. Seconda forma: la chiesa preromanica

La situazione appena descritta muta profondamente con l'acculturazione del cristianesimo nell'ecumene occidentale, in modo particolare dopo lo stabilirsi dei cosiddetti regni romano-barbarici. Mentre la *pars orientis* dell'impero romano subiva l'influsso di una forte pneumatizzazione del messaggio evangelico (anche con accenti iconoclasti), conservando sostanzialmente la funzione pontificale in capo all'imperatore (cesaropapismo), nei territori sottratti alla sfera d'influenza bizantina l'architettura liturgica, affrancandosi dal modello greco-romano, elaborerà uno stile in apparente rotta di collisione con il modello classico. Chiunque abbia in mente un edificio come la basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, non potrà che rilevarne la siderale distanza dalle basiliche e dalle pievi che costellano l'Europa tra il periodo paleocristiano e la piena fioritura del romanico. Di questo vasto fenomeno architettonico, mi preme qui sottolineare due elementi essenziali ai fini della "metafora visuale":

- (i) la presenza di differenze e specificità di natura regionale,
- (ii) la presenza non occasionale di rotture della simmetria.

Al contrario del tempio greco, che – come detto – divenne un paradigma fedelmente replicato per secoli in tutta l'area mediterranea ed oltre, lo stile che andò definendosi nei territori interessati dalle migrazioni germaniche e più tardi anche slave (o in quelli che non avevano conosciuto la dominazione romana, come l'attuale Irlanda) era caratterizzato da una sostanziale mancanza di canonicità. Gli stessi sviluppi che porteranno a quello che molti considerano il primo stile autonomo europeo, ossia il romanico, conserveranno frequentemente marcate differenze di carattere locale.

Una natura eterogenea, apparentemente segnata dalla differenza piuttosto che dall'identità, contraddistingue la forma e la disposizione dei materiali nella chiesa altomedievale. Si tratta di pietre, mattoni, marmi della più varia provenienza, non di rado cavati da preesistenti edifici romani, sia in forma lavorata (capitelli, colonne, sarcofagi, lapidi ecc.) che grezza. La pianta degli edifici è spesso irregolare, asimmetrica, per nulla intimorita dai numeri dispari. Ad un ordine che è scomparso, quello fondato sulla ripetizione dell'uguale e sull'armonia-proporzione, se ne è sostituito un altro, nel quale le dissonanze e le disomogeneità sono 'tenute assieme' da un principio di natura talmente elevata da vincere qualsiasi differenza materiale. Si tratta, evidentemente, del principio proprio della religione cristiana: il Cristo-logos nel quale

ogni asperità s'appiana in un disegno di salvezza universale: "Cristo in ogni cosa e in tutti" (Col. 3, 11), artefice di un'armonia (e di una bellezza) assai lontana, e per certi versi stridente, rispetto a quella immaginata dai Greci nel periodo classico.

Si potrebbe dire che il nuovo ordine altomedievale (*ordo ordinans*) consista nell'unità dei molti e dei diversi realizzata secondo un criterio di elevata spiritualità: di certo collocato *oltre* l'orizzonte temporale del mondo. Alla percezione esteriore dei sensi, destinati a una dimensione puramente materiale, gli ordinamenti (*ordo ordinatus*) prodotti secondo questo criterio potevano parere scabrosi e grezzi, fors'anche scandalosi e folli in qualche caso (1 Cor. 17-25), ma alla percezione interiore della fede essi sarebbero risultati affatto armoniosi. Una percezione senza dubbio non sempre facile da provarsi, in ispecie per le anime colte, come già avevano sperimentato taluni Padri della Chiesa (San Girolamo e Sant'Agostino fra tutti) nel loro tormento d'esser piuttosto "ciceroniani" che cristiani³¹.

Quest'armonia asimmetrica e frattale trova eco nel campo della conoscenza giuridica, dove agli antichi e nuovi materiali che vanno accumulandosi, cavati dalla residuale tradizione romana e dalle nuove regole e consuetudini in campo ecclesiastico e civile, si associano le tecniche (la *logica*) derivate dalla tradizione liberale del *trivium*: quelle, cioè, elaborate per parlare (grammatica), ragionare (dialettica) e discutere (retorica). Queste ultime due, soprattutto, troveranno diffusa applicazione nella conoscenza giuridica.

[l'assoggettamento] della giurisprudenza alla logica... portò [conseguenze]... rilevanti in teoria e in pratica: in teoria, perché aprì le porte della giurisprudenza ai procedimenti dialettici; in pratica, perché nella scuola l'insegnamento del diritto venne considerato come parte integrante della retorica.

[...] [n]ell'alto medioevo questa stretta relazione portò a un fatto di molta importanza: che cioè dovunque vi fu un insegnamento di retorica, ivi vennero anche insegnate le nozioni elementari del diritto, le quali del resto rientravano di scorcio egualmente negli studi grammaticali per via del linguaggio tecnico dei giuristi, che coi suoi vocaboli e costrutti particolari offriva ai grammatici un campo d'osservazione e di esercitazione scolastica molto interessante.³²

In sostanza, la costruzione composita della scienza giuridica altomedievale, così come quella dell'edificio liturgico ad essa coevo, contempla un uso concorrente di materiali assai vari, ereditati e sedimentati nella cava a cielo aperto della memoria, avulsi ormai dal contesto in cui erano stati originariamente raffinati e impiegati, ed adattati quindi alle nuove e peculiari circostanze³³. A tale uso si associava la prudenzialità, espressa soprattutto in senso equitativo, e l'applicazione della consuetudine, poiché "*licet lex sit sanctio sancta, consuetudo est sanctio sanctorum*"³⁴. Un lavoro minu-

31 "Interrogatus condicionem Christianum me esse respondi. Et ille qui residebat: 'Mentiris', ait, 'Ciceronianus es, non christianus; «ubi thesaurus tuus, ibi et cor tuum»'" (è il noto sogno di san Girolamo, da lui stesso riferito in *Ep. XXII ad Eustochium*, 30).

32 Calasso 1954: 275s.

33 Una serie di operazioni che può anche essere riassunta con il termine appropriato di *traditio*.

34 Così negli statuti amalfitani: ora in ASI 1842: 271 (nonché 274: "*Lex est sanctio sancta,*

zioso e paziente, espressione di una prassi pressoché artigianale (caratteristica degli antichi mestieri), tendenzialmente topico e basato sulle risorse *in loco*.

Nel campo giuridico, come in quello architettonico, il periodo altomedievale che anticipa la fioritura del romanico non lascia ai posteri monumenti memorabili o forme paradigmatiche, ma dissemina, anche negli angoli più remoti d'occidente, semplici e robuste costruzioni, in cui sarà amorevolmente custodita la fiammella della conoscenza.

6. Terza forma: la cattedrale gotica

La semplicità e la robustezza delle costruzioni altomedievali (mi riferisco ora agli edifici veri e propri) comportavano solitamente la presenza di spesse murature perimetrali e, per conseguenza, un più debole slancio verticale; l'illuminazione degli interni era fioca, dovendo gli artefici minimizzare, per questioni statiche, i vani finestrati e ogni altro elemento non portante; le decorazioni pittoriche e quelle in rilievo avevano un carattere essenziale e simbolico, ai nostri occhi (se abituati all'arte classica) quasi ingenuo. Non dovremmo, tuttavia, interpretare necessariamente questi fatti come una *deminutio*: si tratta, piuttosto, di un segno dei tempi, inclini, per così dire, ad una certa umiltà e intimità con la terra (*humus*, appunto). In definitiva, stiamo parlando di una civiltà – quella altomedievale – ancora e soprattutto rurale, caratterizzata da dispersione antropica e da un basso tasso di mobilità geografica e sociale.

Tale tendenza era destinata a mutare, sotto l'azione di spinte molteplici, in un arco temporale relativamente esteso: grossomodo tra l'inizio del IX e la fine del XII secolo. Per scoprire la cifra filosofica di un simile mutamento occorre risalire alla scuola palatina e alla monumentale traduzione del *corpus areopagiticum* realizzata da Giovanni Scoto Eriugena, con la quale s'introduceva in Occidente l'idea di ordine gerarchico propria del neoplatonismo procliano³⁵, a sua volta funzionale al sogno carolingio di un *sacrum imperium* che fosse capace di congiungere in ordinata sintesi, e nella comune fede cristiana, le variegate comunità politiche dei regni germanici costituitesi negli antichi territori romani³⁶.

In campo architettonico, la concezione procliana-dionisiana delle "sacre gerarchie" ispirerà profondamente lo stile cosiddetto gotico, di cui non a caso s'indicano le origini nella cattedrale voluta dall'abate Sugerio, che proprio a Saint-Denis (ossia San Dionigi, erroneamente identificato con l'estensore del *corpus* neoplatonico), presso Parigi, faceva costruire e dedicava l'edificio considerato il punto d'inizio del nuovo stile.

A differenza delle chiese preromaniche e romaniche, la cattedrale gotica – così com'era stato per il tempio greco – diventa in tempo brevissimo fortemente nor-

bona tamen consuetudo est sanctio sanctorum, et quod ubi consuetudo loquitur, lex omnis tacet").

35 Per tutto ciò, Manzin 2008: spc. 153-156.

36 Occorrerà, tuttavia, attendere ancora due secoli affinché quest'idea assuma una (certa) forma duratura, con la riforma gregoriana.

mativa: essa costituirà un modello le cui regole saranno adottate, senza varianti sostanziali, ovunque verrà innalzata una chiesa di questo tipo. L'ordine che essa esprime ha, infatti, caratteristiche del tutto unitarie.

Se ho detto in precedenza che il tempio greco esprime l'armonia degli uguali secondo un principio *immanente* che non eccede l'eternità (relativa) del mondo, mentre la chiesa altomedievale manifesta un ordine che ho definito 'frattale', il quale unisce le differenze secondo un principio che governa la natura *oltre* l'orizzonte secolare, la cattedrale gotica consiste altresì in un'unità simmetrica di parti assottigliata e verticalizzata secondo una 'matematica divina', il cui principio sta in vertiginosa trascendenza *sopra* l'orizzonte della temporalità.

La convinzione medievale è che questo principio sia di natura intelligibile, e che tramite esso sia possibile comporre ogni apparente discordanza in campo logico, filosofico-teologico, etico-politico e financo giuridico, costituendo dei *corpora* coesi e gerarchici. Ecco perché tutto il complesso dei saperi medievali sarà caratterizzato, a fronte di una situazione storica non scevra di conflitti, da un'autentica ansia ordinatrice.

La civiltà medievale [...] proprio perché ignara e incapace di costruire una struttura statale unitaria, proprio perché sofferente da continue lacerazioni a livello politico spicciolo, ha l'aspirazione costante a edificare – a un diverso e più risposto livello che non sia quest'ultimo – un ordine portante; e l'idea di ordine appare centrale in tutta la gamma della cultura medievale, da quella filosofica a quella più propriamente teologica, a quella letteraria, a quella giuridica.³⁷

L'ordinata e gerarchica unità dei molti va dunque intesa come un ideale dominante, talvolta addirittura assillante, della civiltà bassomedievale, nel quale si risolveva la tensione fra una condizione politica frammentata e una concezione di tipo trascendente circa la *giusta* collocazione di ogni cosa. Quest'aspirazione trova un'evidente espressione nella cattedrale gotica, in cui gli elementi rappresentativi dei diversi 'gradi' dell'universo sono accuratamente compendati: Dio e diavolo, santi e peccatori, angeli e creature mostruose, semplice popolo, nobili ed ecclesiastici (questi ultimi due, non di rado, raffigurati fra i tormenti dell'inferno), enti del mondo materiale, intermedio e spirituale, sino talvolta agli stessi ideatori e finanziatori dell'opera. Il tutto secondo registri che vanno dalla severità ieratica all'ironia crassa, e in un ordine di lettura rigorosamente progressivo.

Il plastico *horror vacui* della cattedrale bassomedievale è metafora "visuale" di un mondo in cui la sapienza si muove dal momento iniziale del confronto dialettico, che assevera le diverse posizioni esistenti, sino alla costruzione di collegamenti logici capaci di restituire un'immagine finale coerente e dotata di senso, tanto nelle singole parti quanto nel tutto. È, in effetti, il tempo delle *summae* e della codificazione canonistica – tempo in cui non ci si limita più, come nel passato, a conservare e adattare, ma si elabora e s'innova con un'inventiva senza pari.

Dalla figura della cattedrale così proposta si possono ricavare, per similitudine, gl'indirizzi della scienza dei *iuris periti* e dei *doctores* nelle nascenti e presto espansive *universitates*: una razionalità sistematica e sillogistica, affascinata dai (ma non limitata ai) processi deduttivi, impegnata dall'analisi delle fonti (quindi, soprattutto, *grammatica*) e dalla diairesi dei concetti (quindi, soprattutto, *dialettica*), piuttosto che dalle prevalenti *topica* e *retorica* del periodo precedente³⁸.

Ma si potrebbe azzardare un'ancor più stretta analogia fra architettura e diritto interpretando la cattedrale gotica alla luce della celeberrima distinzione tomista fra le diverse *leges* che regolano l'universo e le condotte umane³⁹. Ed ecco, allora, che il pensiero-volontà del Dio trinitario, così come si esprime nella *lex aeterna*, può intravedersi nell'atto stesso di edificare la cattedrale, orientato a un progetto (quello di Dio sull'uomo) che trascende la dimensione terrena, ma che in essa si riverbera e può essere colto. La fondazione delle cattedrali segue, infatti, una geografia sacra ispirata al principio del "*sicut in coelo et in terra*". È il caso delle costruzioni dedicate a "Notre Dame", come quelle di Chartres, Evreux, Rouen, Amiens, Reims; collegate come punti su una carta geografica, esse compongono la figura della costellazione della *Virgo*, quasi a replicare sulla terra, "*per speculum et in aenigmate*" (1 Cor. 13, 12), l'ordine celeste fissato negli astri⁴⁰.

Per il pensiero tomista, di tale progetto, largamente eccedente l'umana comprensione, alcune parti sono state rivelate per il tramite dello Spirito-Amore e del Figlio-Logos, in via ordinaria (Nuovo e Antico Testamento) e straordinaria (rivelazioni e miracoli). Esse costituiscono la *lex divina*, che nella cattedrale vediamo esemplata in una moltitudine di scene e personaggi della storia sacra. Li possiamo scorgere a partire dalla facciata, in ordine ascendente: dalla creazione, al peccato originale, agli episodi biblici più salienti, ai misteri dell'Incarnazione, Morte e Resurrezione, sino ai Novissimi. Ovunque si volga il nostro sguardo, la cattedrale ammaestra e ammonisce sui comportamenti morali e spirituali che sono richiesti per lucrare il premio finale del progetto di Dio sull'uomo – la *beatitudo*, o felicità perfetta.

A quest'aspetto didascalico, tipico della *biblia pauperum*, si associa il livello dell'ordine fisico e materiale, non più inteso (moralmente) come sola *natura lapsa*, ma come estrinsecazione di una razionalità accessibile alla conoscenza secolare. È la nota *lex naturalis* nella sua accezione cristiana, perspicua all'intelligenza soggettiva senza il soccorso delle virtù teologali, a cui i costruttori di cattedrali hanno attinto per trasformare il loro progetto in pietra. Sono *naturali*, infatti, le leggi della statica, le quali stanno a fondamento delle regole d'ingegneria edile, ed in quanto naturali esse "partecipano" del progetto divino (*lex aeterna*), secondo la nota definizione per cui la *lex naturalis* corrisponde alla *participatio legis aeternae in rationali creatura* (*Summa*

38 Su questo, ampiamente, Manzin 1994: spc. 23-61.

39 Ad essa, come si sa, sono dedicate le *Quaestiones* della *Summa Theologiae*, Ia-IIae che vanno dalla 90 alla 97.

40 Dell'ampia letteratura esistente al riguardo, ricordo qui soltanto i *best-seller* Charpentier, ora 2014 e Fulcanelli, ora 2005, le cui letture simboliche dell'arte gotica hanno influenzato un pubblico vasto e composito, da ultimo anche con accentuazioni 'esoteriche' e *new age*, tributarie di mode passeggere e per lo più sprovviste di adeguati strumenti critici.

theol., I-II, q. 91, a. 2, co.)⁴¹. Progettando la cattedrale in base alle loro conoscenze sulla natura, gli umani artefici hanno raccolto e fissato nella forma architettonica, per loro libera volontà, una parte del grandioso progetto trinitario. E l'esito materiale di questa conoscenza, ossia il corpo di fabbrica della cattedrale, è – secondo la qui proposta metafora “visuale” – analogia della *promulgatio* della *lex humana*.

In definitiva, la cattedrale gotica restituisce, visibilmente ed emotivamente, i tratti di un'epoca (fondamentale per la costruzione dell'identità europea) in cui alla *verità* è associato il carattere di unità in senso gerarchico. L'ordine espresso dalla *lex aeterna*, giusta l'ispirazione neoplatonica, è infatti gerarchico: va da un 'sopra' a un 'sotto' e da un 'prima' a un 'dopo'. È in questo modo che la ragione umana comprende; è in questo modo che le cose di ogni ordine e grado sono.

Unico elemento eccentrico sembra essere la presenza del labirinto, conservato in diverse cattedrali del tempo⁴². Esso, per certi versi, 'falsifica' la tesi della simmetria perfetta e dell'ordine logico progressivo, poiché rimanda concettualmente all'imprevedibilità e al *thaumazein*, tipici piuttosto dell'epoca precedente. L'inclusione di un elemento da tempi remotissimi legato al mistero e al periglio⁴³ è davvero sorprendente, se posto in relazione con la rigorosa *ordinatio* che governa il resto della costruzione. Le tortuosità, gl'illusori avvicinamenti e gl'illusori allontanamenti dalla mèta finale, i vicoli ciechi del labirinto, paiono alludere alle vicende delle umane decisioni – incluse quelle giudiziali – nelle quali il ruolo giocato dalla razionalità formale e da quella empirica non garantisce *eo ipso* l'esito felice dell'azione.

Altra, infatti, è la *validità* delle regole, altra l'*effettività* delle situazioni reali, e la figura del labirinto sembra proprio controbilanciare la certezza delle prime con l'incertezza delle seconde, richiamando il fedele a una sorta di sano realismo, dopo averlo incantato con la mistica vertigine della ragione divina che consuona in tutte le cose. Così, in quella porzione delle azioni umane che corrisponde alla prassi giuridica, la metafora della cattedrale gotica, con il suo labirinto, accortamente raccomanda l'applicazione costante dell'*equitas*, accanto alle formule razionali con cui sono state individuate le regole nelle fonti legali⁴⁴.

In definitiva, il filo con la pieve altomedievale non si è ancora del tutto spezzato.

7. Quarta forma: il grattacielo

Il nostro racconto per metafore “visuali” patirà ora gli effetti di un salto davvero acrobatico: dalle maestose guglie di Saint-Denis e di Chartres, alle strapiombanti verticalità degli *skyscraper* di New York e Hong Kong. Oltre settecento anni separano

41 Ora: Tommaso 2014.

42 Celebre quello di Chartres, nella navata centrale, ampio ben dodici metri. Ma ve ne sono anche a Reims, Amiens, Siena. Il più antico che si conosca, d'epoca giustiniana, è conservato in San Vitale a Ravenna.

43 Come il Labirinto di Cnosso, ricordato nel mito di Dedalo, in cui era rinchiuso il mostruoso Minotauro, simbolo evidente del caos che divora gli umani.

44 Si v. in prop. le mirabili pagine di Grossi 1996: 175-182.

le due forme architettoniche, a tacere della loro destinazione d'uso: sacra nel primo caso, profana nel secondo. La sola, tenue analogia che potrebbe giustificare questo drastico iato nella nostra descrizione (oltre alle evidenti necessità di *brevitas*), è rappresentata dalla posizione che i due tipi di edifici assumono nello sviluppo dell'era corrispondente, poiché se da un canto la cattedrale gotica rappresenta la maturità (e il sigillo architettonico finale) del medioevo, dall'altro il grattacielo rappresenta a mio avviso il compimento (e il sigillo architettonico finale) della modernità e della sua antropologia. Entrambi, dunque, sono a modo loro dei *non plus ultra*.

Come ho cercato sin qui di argomentare, il percorso dalla classicità al medioevo, in architettura come nel diritto, è segnato dalla questione del rapporto fra *unità* (prerogativa divina) e *molteplicità* (prerogativa secolare): una sorta di quadratura del cerchio che aveva spinto la cultura classica greco-romana alla ricerca dell'*armonia*, quella cristiana altomedievale alla vista interiore della *fede*, quella bassomedievale all'ordinata composizione della *gerarchia*.

Con la modernità, cambiano in modo rilevante gli orientamenti di fondo: non tanto, come si crederebbe, per una dominanza della *razionalità* (che, nel periodo della cosiddetta "rinascenza medievale", è invero spiccatissima), quanto per il prevalere della *volontà*, legato alla nuova antropologia dell'individuo *faber fortunae suae*. Infatti, mentre il soggetto umano, nel mondo classico e medievale, era sostanzialmente determinato da una fitta rete di rapporti (famiglia, clan, censo, feudo, corporazione, confraternita, *natio*, città, contrada ecc.), in ciò manifestando sino in fondo la sua essenza di *zoon politikon*, il soggetto della modernità appare, e si vuole, affrancato da vincoli eteronomi – 'libero' nel senso della fisica galileiana.

Costruita a partire dalla riforma luterana e dalla gnoseologia cartesiana, la rivoluzionaria figura dell'*individuum* (del soggetto-atomo), "signore e padrone della natura", unità ultima costitutiva della società e paradigma della forma astratta statuale (valga per tutti il pensiero di Thomas Hobbes), trascina con sé i connessi effetti della *secolarizzazione* e della *tecnica*. Per un verso, infatti, la lotta per l'autonomia individuale conduce alla progressiva desacralizzazione del mondo (in ciò il suo carattere 'laico'); per l'altro, la necessità di signoreggiare una natura intesa in senso puramente materiale spinge a sviluppare, mediante la scienza, gli artifici atti a manipolare l'esistente secondo le attese dei singoli (in ciò il suo carattere 'tecnico').

Ecco il motivo per cui la metafora "visuale" più rappresentativa della modernità non va cercata nelle forme architettoniche che *ex professo* intendono testimoniare la presenza del sacro nel mondo materiale, fungendo da ponte fra l'uno e l'altro – ossia i templi e le chiese. In quegli edifici, infatti, l'uomo condivide lo spazio con la divinità (fonte di regole eteronome) in una posizione subordinata. Essa dev'essere cercata, invece, nella dimensione secolare e profana: quella in cui l'uomo abita e 'contratta' con le altre volontà individuali in vista dell'utile. Solo che una forma architettonica di questo tipo, che sia dotata di esemplarità, è difficile a trovarsi. Quale figura scegliere, in effetti, fra i numerosi 'templi laici' della modernità: una che manifesti il potere dello stato, come i palazzi reali e presidenziali, i parlamenti, i palazzi di giustizia, i ministeri ecc.? Oppure una che rappresenti il potere econo-

mico, come borse, aziende, opifici ecc.? O magari una che ricordi i servizi prestati alla comunità, come asili, scuole, poste, caserme, ospedali ecc.?

A mio modo di vedere, il grattacielo ha, più di tutte codeste forme, un carattere paradigmatico, per una serie di peculiarità che lo contraddistinguono:

– il *funzionalismo*. Il grattacielo nasce sostanzialmente per concentrare il maggior numero possibile di unità abitative su una superficie limitata e molto costosa (in origine *downtown* a Chicago, successivamente Manhattan a New York);

– il *simbolismo*. Il grattacielo, come la cattedrale gotica, utilizza le leggi della fisica per svettare secondo una proporzione che riduca al minimo la dimensione orizzontale ed esalti al massimo quella verticale. Ma, a differenza della cattedrale, lo fa per un'esigenza profana e secondo modalità costruttive basate sull'«omologazione» (il calcestruzzo) e sull'«autorità» (l'armatura in acciaio). Infatti, il nuovo materiale di costruzione è ottenuto da un amalgama di parti in origine differenziate (soprattutto calcari) che la tecnica edile «equalizza» in un prodotto semiliquido privo di forma propria, il quale si reggerà, una volta solidificato, solo grazie alla gabbia dell'armatura in tondino. Una buona metafora, secondo me, della società massificata e governata da strutture rigide;

– la *laicità*. Il grattacielo accoglie qualsiasi opzione individuale, poiché non si caratterizza per un'unica destinazione d'uso: può ospitare abitazioni private, uffici pubblici e statali, imprese, negozi, palestre, università, sale di preghiera o meditazione ecc. Nessuno di questi usi «snatura» il grattacielo, che viene normalmente alienato per una funzione o per l'altra, mentre costruire una casa da gioco a mo' di tempio greco (è l'idea del *Caesars Palace* di Las Vegas), o trasformare una chiesa in una stalla (Napoleone e Stalin *docent*), sono atti che impediscono di definire quell'edificio come tempio o chiesa;

– la *tecnica*. Il grattacielo ha costituito sin dall'inizio una sfida alle leggi della statica, al punto che la sua normatività, più che in una formula costruttiva (come nel caso del tempio greco e della cattedrale gotica), sta in un certo senso nell'imperativo ad osare sempre di più. Man mano che una nazione accresce il suo potere economico, infatti, tende a costruire grattacieli sempre più alti (attualmente il record dovrebbe spettare al *Burj Khalifa* di Dubai: 163 piani e 829 metri, ma in Cina si punta ormai a raggiungere il chilometro di altezza). Nessun edificio di altro tipo esprime a tal punto la volontà di esibire le proprie capacità tecnologiche, in una sorta di competizione mondiale architettonico-geopolitica.

Queste peculiarità ci forniscono preziose indicazioni metaforiche sul modello di ragionamento giuridico che si afferma nell'età moderna. Innanzitutto a riguardo della rigidità formale che si pretenderebbe per la decisione giudiziale (pensiamo a Beccaria): un'applicazione meccanica, a guisa di «sillogismo perfetto», di norme generali e astratte, che per questa loro natura «equalizzata» («la legge è uguale per tutti») ricordano il cemento *Portland*. In effetti, il codice auspicato dagli illuministi doveva ottenere la trasformazione di un materiale eteroclitico come le disposizioni, cavate da «giacimenti» diversi (testuali, consuetudinari, giurisprudenziali), in pochi enunciati chiari e pronti all'uso, ossia pronti ad essere «colati» – proprio come il cemento – nelle gabbie armate delle fattispecie. Va da sé che i destini dei singoli individui, nei casi concreti, rischiano di finire anch'essi stritolati dalle ferree forme della decisione giudiziale, quando la volontà

politica del legislatore impedisca, o limiti al minimo indispensabile (v. l'art. 4 del Codice Napoleone, o l'art. 12 delle nostre "preleggi"), la facoltà di realizzare quel margine di adattamento alle specificità dei casi che è sempre stato reso possibile dall'interpretazione – ruolo che, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la scienza legale medievale (che lo teneva in gran conto) attribuiva all'*equitas*.

Ora, la forma rigida, oltre che del *ragionamento*, nella modernità diventa anche una caratteristica dell'*ordinamento*. Ad essa s'ispira, ad esempio, la geometria legale del normativismo (si pensi alla *Stufenbau* kelseniana) e, in generale, ogni teoria sulla "gerarchia" o "sistema" delle fonti, descrittiva o normativa che sia, per la quale l'insieme delle norme giuridiche positive (che è o *dovrebbe essere* considerato il diritto) costituisce un insieme chiuso, coerente ed autosufficiente. In ciò la modernità giuridica ha assecondato la tradizione bassomedievale riguardo ai concetti di ordine e gerarchia sistemica, tuttavia laicamente purgandoli dal loro fondamento trascendente – ossia, *secolarizzandoli*.

Un'osservazione analoga può esser fatta in merito al sopra ricordato funzionalismo, con ciò intendendo l'orientamento secondo cui, in architettura, un edificio dovrebbe rispecchiare al massimo grado il fine pratico per cui è stato realizzato, ossia l'*utilità*, senza concessioni al *bello*. Il bello, in effetti, potrebbe costituire un inciampo alla secolarizzazione, nella misura in cui esso reintroduca parametri di trascendenza in una struttura che esaurisce, invece, la sua ragion d'essere sul piano dell'utile individuale o sociale (gli influssi del pensiero di E. Durckheim su questa teoria sono evidenti)⁴⁵. Sotto questo profilo, il bando del bello in architettura risulta analogo a quello del giusto in diritto, mostrando una volta di più l'affinità del grattacielo alle versioni più "strette" del giuspositivismo legalista.

Anche l'esaltazione della tecnica trova il suo corrispettivo sul piano del ragionamento giuridico, laddove si rifletta sulla natura della sovranità e sulla funzione legislativa avocata a sé dallo stato in regime di monopolio: opzioni costitutive della modernità, tese a ridurre il diritto a mero "strumento di controllo sociale"⁴⁶, cioè a tecnica. E così pure trova corrispondenza la laicità, considerando la neutralità assiologica che il normativismo "*reiner*" esige per l'esercizio della giurisdizione nel momento applicativo, e più in generale l'estrusione del "metagiuridico" (ossia dell'etica) dal diritto.

Un'ultima riflessione riguarda l'analogia che si può ricavare dalla continua elevazione in altezza dei grattacieli⁴⁷. In effetti, similmente all'aumento nel numero dei piani, anche le norme giuridiche sono andate col tempo accumulandosi le une sulle altre, rivelando, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'endemica pretesa dello stato ad organizzare ogni aspetto delle vite dei singoli – la sua, per così dire, 'muscolarità sociale' – sfociata, in alcuni casi, nella catastrofe dei totalitarismi (i quali, in tutte le loro varianti, hanno sempre esibito la tecnica come segno di supremazia); in altri, in più larvate forme di paternalismo avvolgente, "dalla culla alla bara".

45 Durkheim 2005. Sulla natura del *bello* in rapporto alla razionalità, cfr. Scruton 2011.

46 Opocher 1983: 237ss.

47 Quello che viene considerato il primo grattacielo al mondo, l'*Home Insurance Building* di Chicago progettato da William LeBaron Jenney, contava alla conclusione dei lavori dodici piani. Oggi, come abbiamo visto, sono stati superati i centosessanta.

8. Quinta forma: l'edificio *free hand*

Oggi, sotto molti aspetti, non è più il tempo della modernità. Certo, i grattacieli si costruiscono ancora, ma, per un verso, l'estrosità delle loro forme mostra l'allontanamento dal modello puramente funzionalista delle origini, per l'altro, essi hanno perso quel ruolo simbolico che avevano all'inizio (non a caso la rincorsa all'edificio più alto raccoglie ancora proseliti in Asia e in Oriente, presso nazioni di recente affluenza, mentre desta assai minor entusiasmo nel mondo occidentale, più interessato alle nuove forme che ai record 'quantitativi'). È la temperie del *postmoderno*, un movimento nato nel campo dell'architettura a cui, in seguito, si è associata una serie di teorie filosofiche "postmoderniste" che, con accenti peculiari e su tematiche diverse, si focalizzano tutte sulla critica alle "grandi narrazioni" di quella che esse individuano come 'la' modernità⁴⁸.

Così, se la "grande narrazione" dell'architettura moderna si era incarnata soprattutto nel mito della tecnica, capace di destrutturare la materia e ricomporla secondo finalità meramente funzionali (l'utile al posto del bello), in vista di sorti magnifiche e progressive, le tendenze contemporanee dell'architettura postmoderna puntano invece a una valorizzazione del "gioco linguistico" che di volta in volta si può realizzare sul piano costruttivo, con mano del tutto libera (*free hand*) rispetto a qualsiasi tentativo fondazionale⁴⁹. In questo senso, la postmodernità rappresenta l'esito estremo del processo di secolarizzazione – epperò piuttosto una *tarda* (e radicalizzante) modernità, che una *post* modernità⁵⁰.

A farla da padrone, come ispiratore dei nuovi "giochi" architettonici, è soprattutto l'ambiente urbano delle grandi metropoli, nei suoi risvolti più *pop*. L'occhio dei 'creativi' postmoderni è particolarmente attento al mondo della pubblicità e del *marketing*, alle mode che sorgono 'dalla strada', agli atteggiamenti provocatori e demitificanti tipici della protesta giovanile, ai nuovi simbolismi⁵¹. Il risultato di tutto ciò è un approccio eversivo alla forma, che mischia *ad libitum* i referenti e sovrappone i contesti, generando intrecci semantici e 'contaminazioni' di notevole impatto visivo. L'operazione non è dissimile da quanto avviene, ormai comunemente, in molti altri ambiti: si pensi alle nuove forme della comunicazione, in cui si mescolano generi in origine affatto diversi tra loro e dotati di referenti specifici ed esclusivi, come lo spettacolo e l'informazione (il cosiddetto *infotainment*); oppure agli stili di abbigliamento che accostano elementi provenienti da contesti e usi totalmente differenti, come capi eleganti associati a indumenti militari, a calzature sportive ecc.

L'*urban style* si sostanzia, in architettura, in una serie di edifici decisamente (e volutamente) stravaganti, che sembrano violare le leggi della statica e della prospettiva – e financo della logica – intese tutte (leggi fisiche, regole sintattiche, rego-

48 Lyotard 1985. Per un'utile panoramica sulle implicazioni filosofiche del postmodernismo in architettura, cfr. Mantovani s.d.

49 Non a caso Gianni Vattimo ha parlato di "sfondamento dei paradigmi" (es. Vattimo 1994: 117ss).

50 Giddens 1994.

51 Un autore significativo in tal senso è Robert Venturi (cfr. Venturi *et al.* 2010).

le inferenziali) alla stregua di “grandi narrazioni” di cui ci si può, appunto, prender gioco. Ed ecco che i panorami urbani, gli *skyline*, le aree extraurbane destinate allo svago e alla villeggiatura, si riempiono di costruzioni “a mano libera”, per un uso indifferentemente pubblico o privato, in cui il criterio prevalente è quello della deliberata “debolezza” rispetto a paradigmi consolidati⁵². Abbiamo così, ad esempio, villette a forma di pera o di barca a vela, grattacieli inclinati che sembrano sul punto di cadere, edifici ‘collassati’ su sé stessi o le cui facciate s’intersecano come in un quadro di Escher ecc. Una rincorsa, apparentemente senza limiti, alla fantasia più sfrenata (apparentemente, perché tutte queste costruzioni si reggono e garantiscono i necessari *comfort* grazie alle depredate “grandi narrazioni” della fisica, dell’ingegneria ecc.)⁵³, nella quale si distinguono le celebrate “*archistar*”.

La svolta “liquida” dell’architettura, con la sua dissoluzione delle forme e l’affacciarsi di un volontarismo impulsionalista⁵⁴, trova un corrispettivo giuridico soprattutto nelle teorie interpretiviste “scettiche” (per dirla con Hart) più spinte⁵⁵ e nel cosiddetto “pluralismo giuridico”, specie se associati. Infatti, assommando il dato di un quadro normativo frammentato ed a-gerarchico come quello imposto dalla pluralità degli ordinamenti, delle fonti e della stessa normatività (es. *soft law*), con l’attitudine a valorizzare la “creatività” della giurisprudenza ben oltre le classiche distinzioni (*secundum legem, praeter legem*), attribuendo ai giudici la qualifica di collettori delle istanze sociali (le più varie, sotto la spinta di fenomeni come la globalizzazione, la parcellizzazione sociale, i flussi migratori ecc.), si ottiene come risultato il passaggio dal ‘grattacielo’ delle disposizioni statuali caratteristico della modernità alle vistosità *free hand* di quelle sentenze in cui più marcatamente s’allarga lo “spazio della discrezionalità interpretativa” (per dirla con Ferrajoli)⁵⁶.

Invero, in termini filosofici, la pluralità degli ordini, in assenza di un criterio comune dotato di durevolezza (cioè eccedente la situazione puntuale), equivale *sic et simpliciter* al disordine, con il connesso rischio del prevalere delle ‘ragioni di fatto’ che di volta in volta s’impongono, secondo la disposizione delle forze in campo.

Il punto è che, come in architettura, così anche nel diritto è lecito chiedersi se la pluralità delle “narrazioni” possibili debba ritenersi indeterminata, ovvero se l’esistenza di principi non esclusivamente situazionali ponga o debba porre degli argini al debordare delle ‘creazioni’. Tanto l’architettura quanto il ragionamento giuridico, ad esempio, implicano la necessaria presenza – e il necessario rispetto – di leggi fisiche e logiche, come mero e insopprimibile dato di *realtà* (alla quale ogni “narrazione”, implicitamente o esplicitamente, deve pur riferirsi per avere un senso). Ma, oltre a queste, andrebbero anche tenuti in considerazione quei criteri

52 È noto il ruolo delle teorie sul “pensiero debole”, uno dei concetti più rilevanti del postmodernismo a partire da Vattimo Rovatti 1983.

53 In questo risiede la grande ambiguità del “narrativismo” (Lorenz 1998).

54 Cioè basato sulla presa d’atto dell’impermanenza della volontà, e quindi della premienza dei *desideri* (transitori) rispetto alle *ragioni* (durature).

55 Non necessariamente, quindi, in forme d’interpretivismo scettiche più “moderate” (cfr. Velluzzi 2005).

56 Ferrajoli 2016.

che sfuggono alle formulazioni verofunzionali poiché hanno natura valutativa, i quali tuttavia rappresentano delle costanti nel mutare dei contesti (come l'esigenza di finestre luminose nelle abitazioni o la tutela del minore nel diritto).

Sotto questo profilo, il futuro del diritto, non meno di quello dell'architettura, non è facile ad indovinarsi, né sono alle viste sviluppi della condizione postmoderna che indirizzino davvero *oltre* la modernità. Al momento, assistiamo soltanto alla decostruzione delle "grandi narrazioni" e dei pensieri "forti" operata dalle diverse teorie postmoderniste e resa palpabile dai fenomeni sociali in atto.

Quando lo sguardo cerca di spingersi più in là, "*nihil nisi fluctus ac saxa*"⁵⁷.

9. "Conti" e "racconti": chi ha paura del Vecchio Uomo Salice?

Old Man Willow è un personaggio del *Signore degli Anelli* di J.R.R. Tolkien⁵⁸. Narra il racconto che nella Vecchia Foresta, dove vivevano Tom Bombadil e la sua Baccador (unici esseri viventi ad aver conservato sulla terra la condizione edenica precedente alla Caduta), in un'atmosfera di tempo sospeso, gli Hobbit incapparono in una brutta avventura a causa del magico Vecchio Uomo Salice, il quale ne intrappolò alcuni nel suo tronco e li assopì per non più risvegliarli (poi però, fortunatamente, furono salvati da Tom). Nel mondo dei *fairy tales*, così magistralmente indagato da Tolkien in *Albero e foglia*⁵⁹, può accadere in effetti che gli alberi si rivelino come Uomo Salice o come Ent, smentendo le rassicuranti certezze garantite dalla nomenclatura binomiale *genus-species* della classificazione linneana.

Uomini Salice ed Ent appartengono alla cultura del "raccontare"; il genere *salix* (circa una trentina di specie note) a quella del "contare"⁶⁰: due modi di vedere (e di vivere) il mondo che in Occidente si sono ad un certo punto – e più precisamente nella modernità – allontanati, dando origine alla distinzione-separazione fra *humanities* e pensiero tecnico-scientifico. Non sono un esperto di pedagogia, ma trovo che non ci sia niente di più diseducativo dell'abitudine, praticata da molte scuole infantili, di condurre i bimbi a passeggiate in boschi o parchi "didattici", dove alle giovani menti son fatti vedere alberi, fiori e arbusti contrassegnati da etichette con la relativa nomenclatura scientifica, così da assopire la disposizione al "racconto" in favore di una scientificità passiva e priva di fantasia. Ai pargoli viene propinato un *già dato*, il quale potrebbe tacitare in essi ogni domanda che non sia quella sull'*utile*, implicata dal pensiero tecnico (il "contare").

I "conti" senza i "racconti" – i calcoli senza le arti – finiscono per spegnere lo stupore, esorcizzando quel *thaumazein* che Platone considerava fonte di ogni conoscenza autentica⁶¹. La magia ipnotica delle nomenclature binomiali, delle tavole periodiche, delle tabelline di ogni sorta, e ultimamente degli algoritmi, vorrebbe indurre

57 Tacito, *Agr.*, 30.

58 Per una lettura filosofico-giuridica dell'opera di Tolkien v. rec. Miranda Boto 2017.

59 Tolkien 1976.

60 Per questa distinzione: Bernardini De Mauro 2005.

61 Cfr. *Teet.* 155d.

a rassicurazione contro il mistero dell'essere, assistita dal potere di manipolazione garantito dalla tecnica (potere simbolizzato da Tolkien nell'Anello, che gli Hobbit infine neutralizzeranno sul golgota dell'Orodruin, gettando l'Anello nell'abisso stesso in cui era stato forgiato). Non occorre, credo, scomodare Heidegger per comprendere che la riduzione della conoscenza alla scontatezza (il "Man") e al dominio materiale non sia dovuta alla scienza in sé e per sé, ma ad un'ideologia scientifica che ha toccato il suo apice con il positivismo filosofico e l'empirismo logico.

Tutto ciò ha a che vedere con il diritto e il ragionamento giuridico? Ovviamente sì.

Codificazione e formalismo legalista, ad esempio, così come l'idea di una susunzione 'automatica' dei casi concreti alle fattispecie (il cosiddetto sillogismo giudiziale), ma anche le teorie che disegnano il diritto come un sistema normativo, o che si concentrano sul *pedigree* delle norme giuridiche – tutti questi approcci, sono in larga misura tributari dell'avversione moderna per il *thaumazein*, che spinge alla confezione di 'etichette' e al nominalismo. Ciò che si teme è lo stupore al cospetto dell'inatteso, che recherebbe offesa al potere della tecnica. Perciò s'invoca la *certezza*.

Tutta la modernità, si può dire, ha cercato la *certezza*, e il diritto con essa⁶², immaginandola, sulla scorta di una visione lineare del tempo, come *prevedibilità*. Ma il tempo del "racconto" non è quello galileiano-newtoniano: è tempo della coscienza, *distensio animi* in cui l'osservazione è già una modificazione della realtà osservata, dai risultati nient'affatto scontati. Così, nell'osservazione processuale – per restare al ragionamento giuridico –, è nella coscienza del giudice che si forma un'immagine del fatto, un'interpretazione della disposizione, una relazione di pertinenza fra i due⁶³; è lì che si compongono i "racconti" delle parti⁶⁴, dei testimoni, degli esperti e di tutti i soggetti che, fuori e dentro, prima e dopo il processo, interagiranno con l'umanità del giudice secondo un'ermeneutica comprensiva di *ethos*, *pathos* e *logos*⁶⁵.

La (spericolatamente) breve rassegna di forme architettoniche che ho proposto nei paragrafi precedenti quali metafore "visuali" del ragionamento giudiziale, dovrebbe dunque esser considerata in relazione al tema del *thaumazein*. Il filo che intreccia "conti" e "racconti" è ben saldo nel tempio greco, nella pieve medievale e nella cattedrale gotica. In tutti questi edifici, lo stupore per la trascendenza è custodito dal bello, dal sacro e dal santo che i calcoli degli artefici erano chiamati a trasfigurare in pietra e in ordinamento dello spazio. La *sophrosyne*, l'*epicheia* e, in seguito, l'*equitas* ne costituirono il corrispettivo nel campo della decisione giuridica, poiché ad esse spettava di mantenere il diritto aperto all'imprevedibilità dei casi concreti.

Ma il quadro classico si modifica con il tramonto dell'età del diritto comune e con il sorgere di un'identità europea fondata sugli stati-nazione: sorta di macroindividui artificiali costantemente tentati dalla riduzione del diritto a comando formale, certo nella fonte di produzione e nel significato, e destinato per questo a una rigidità astratta. Come ho provato a spiegare, il grattacielo è la

62 V. in prop. l'antologia di studi sulla *certezza giuridica* di Lon Fuller curata da Andrea Porciello (Fuller 2019).

63 Opocher 1983: 16ss; Bagolini 1998.

64 Di Donato 2008.

65 Manzin 2018a, 2018b; Manzin Tomasi 2015.

forma architettonica che esemplifica al massimo grado siffatta pretesa, in quanto apoteosi della tecnica funzionalista, dell'equalizzazione, della rigidità formale e di una muscolarità prometeica.

Infine, la stravaganza delle costruzioni postmoderne testimonia il dissolvimento, in età contemporanea, delle originarie pretese di certezza. Ad esse si è sostituita la ricerca manieristica di uno stupore fine a sé stesso – ‘divertente’ –, poiché deliberatamente “sfondato” da qualsiasi genere di trascendenza, considerata come espressione di un “pensiero forte” e quindi contrario alla libertà (o meglio, a un certo modo d'intenderla). La ‘dissacrazione’ sembra essere, in effetti, una costante di tutte le mode e tendenze postmoderne, che in ogni campo si studiano di opporsi a ciò che è ‘serio’, in nome, appunto, del ‘divertimento’. Questo tipo di stupore nulla ha a che fare con l'autentico *thaumazein*, il quale non spingeva affatto a realizzare uno *show*, ma serviva, piuttosto, a ricordare il mistero sotteso alle cose: quel mistero che dovrebbe indurre rispetto nell'incontrare, cautela nel manipolare, insistenza nel ricercare, prudenza nel concludere⁶⁶.

Esattamente l'opposto di un nichilismo irridente.

Riferimenti bibliografici

Anscombe 2004

Anscombe, Gertrude E.M., *Intenzione*, tr. it., EDUSC: Roma

ASI 1842

Archivio Storico Italiano. Appendice, Tomo I, G.P. Vieusseux: Firenze (disponibile online: https://books.google.it/books?id=wlx7AAAAMAAJ&pg=RA1-PA259&dq=tabula+de+amalpha&hl=it&ei=472PTO64B5CCswbXrsmcDA&sa=X&oi=book_result&ct=resuIt&resnum=7&ved=0CEQQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false)

Bagolini 1998

Bagolini, Luigi, *Poesia e giustizia. Diritto e tempo*, Giuffrè: Milano

Bernardini De Mauro 2005

Bernardini, Carlo, De Mauro, Tullio, *Contare e raccontare. Dialogo sulle due culture*, Laterza: Roma-Bari

Birdsell Groarke 1996

Birdsell, David S., Groarke, Leo, *Toward a Theory of Visual Argument*, «Argumentation and Advocacy» 33: 1-10 (disponibile online: <https://public.wsu.edu/~ericsson/birdandgroar.pdf>)

66 La conclusione di un ragionamento giuridico non dovrebbe avere la pretesa di risolvere un calcolo (un “conto”), ma solo d'interrompere un “racconto” per comprensibili esigenze di natura pratica ed etica; come ha scritto Hart, “it seem[s] pedantic to distinguish, in the case of a supreme tribunal's decisions, between their *finality* and *infallibility*” (Hart 1994: 141 css. miei). Il riferimento è alle corti supreme come *ultima* istanza: anche per Hart, il carattere “finale” di queste decisioni non ha un rilievo puramente *veritativo* (= esse sono giuste), o puramente *autoritativo* (= si deve ritenere che esse sono giuste), come vorrebbero il formalismo da una parte e lo scetticismo dall'altra.

Boyd White 1973

Boyd White, James, *Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression*, Little, Brown & C.: Boston

Brague 2005

Brague, Rémi, *Il futuro dell'Occidente. Nel modello romano la salvezza dell'Europa*, Bompiani: Milano

Brague Grimi 2015

Brague, Rémi, Grimi, Elisa, *Contro il cristianesimo e l'umanesimo. Il perdono dell'Occidente*, Cantagalli: Siena

Chantraine 1968

Chantraine, Pierre, *Dictionnaire Étimologique de la langue grecque. Histoire de mots. Tome I*, Klincksieck: Paris

Charpentier 2014

Charpentier, Louis, *I misteri della cattedrale di Chartres*, tr. it., l'Età dell'Acquario: Torino

Cini 2017

Cini, Monica (a c. di), *Humanities e altre scienze. Superare la disciplinarità*, Carocci: Roma

Colli 1993

Colli, Giorgio, *La sapienza greca, III, Eraclito*, Adelphi: Milano

Di Donato 2008

Di Donato, Flora, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel "processo"*, Franco Angeli: Milano

Durkheim 2005

Durkheim, Émile, *Le forme elementari della vita religiosa*, tr. it., Booklet: Milano

Ferrajoli 2016

Ferraioli, Luigi, *Contro la giurisprudenza creativa*, «Questione Giustizia», 4: 13-32 (disponibile online: http://questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2016-4.pdf)

Fulcanelli 2005

Fulcanelli s.n., *Il mistero delle cattedrali*, tr. it., Mediterranee: Roma

Fuller 2016

Fuller, Lon L., *Scritti sulla certezza tra teoria e prassi del diritto*, tr. it., ETS: Pisa

Giddens 1994

Giddens, Anthony, *Le conseguenze della modernità*, tr. it., Il Mulino: Bologna

Groarke 1996

Groarke, Leo, *Logic, Art and Argument*, «Informal logic», 18: 105-129 (disponibile online: <https://scholar.uwindsor.ca/philosophypub/24/>)

Groarke 1999

Groarke, Leo, *Deductivism within Pragma-Dialectics*, «Argumentation», 13(1): 1-16

Groarke 2002

Groarke, Leo, *Toward a pragma dialectics of visual argument*, in: van Eemeren, Frans H. (ed.), *Advances in Pragma-Dialectics*, Sic Sat: Amsterdam: 137-151

Groarke 2009

Groarke, Leo, *Five theses on Toulmin and visual argument*, in: van Eemeren, Frans H. & Garssen, Bart (eds.), *Pondering on problems of argumentation: Twenty essays on theoretical issues*, Springer: Amsterdam: 229-239

Grossi 1996

Grossi, Paolo, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza: Roma-Bari

Hart 1994

Hart, Herbert L.A., *The Concept of Law*, Clarendon: Oxford

Hayek 2010

Hayek, Friedrich (von), *Legge, legislazione e libertà*, tr. it., Il Saggiatore: Milano

Heritier 2012a

Heritier, Paolo, *Estetica giuridica (Vol. 1). Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione*, Giappichelli: Torino

Heritier 2012b

Heritier, Paolo, *Estetica giuridica (Vol. 2). A partire da Legendre. Il fondamento funzionale del diritto positivo*, Giappichelli: Torino

Jellamo 2005

Jellamo, Anna, *Il cammino di Dike. L'idea di giustizia da Omero a Eschilo*, Donzelli: Roma

Kjeldsen 2007

Kjeldsen, Jens E., *Visual argumentation in Scandinavian political advertising: A cognitive, contextual, and reception-oriented approach*, «Argumentation and Advocacy», 43: 124-132

Kjeldsen 2012

Kjeldsen, Jens E., *Pictorial argumentation in advertising: Visual tropes and figures as a way of creating visual argumentation*, in: van Eemeren, Frans H. & Garssen, Bart (eds.), *Topical themes in argumentation theory. Twenty exploratory studies*, Springer: Dordrecht: 239-255

Lorenz 1998

Lorenz, Chris, *Can Histories be True? Narrativism, Positivism, and the "Metaphorical Turn"*, «History and Theory», 37(3): 309-329 (disponibile online: https://www.jstor.org/stable/2505488?seq=1#metadata_info_tab_contents)

Lyotard 1985

Lyotard, Jean-François, *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, tr. it., Feltrinelli: Milano

Mantovani s.d.

Mantovani, Paolo, *Architettura postmoderna come fine di un racconto*, «Itinera. Rivista di Filosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura» (disponibile on line: http://www.filosofia.unimi.it/itinera/mat/saggi/mantovanip_architettura.pdf)

Manzin 1994

Manzin, Maurizio, *Il petrarchismo giuridico. Filosofia e logica del diritto agli inizi dell'umanesimo*, Cedam: Padova

Manzin 2008

Manzin, Maurizio, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, Franco Angeli, Milano

Manzin 2018a

Manzin, Maurizio, *Are There 'Non-Euclidean Geometries' for Judicial Reasoning? Epistemological Pluralism facing the Crisis of Legal Formalism*, in: Novak, Marko & Strahovnik, Vojko (eds.), *Modern Legal Interpretation: Legalism or Beyond*, Cambridge Scholars: Newcastle upon Tyne (UK): 139-159

Manzin 2018b

Manzin, Maurizio, *Dalle norme codificate al diritto "liquido": effetti della secolarizzazione sul ragionamento processuale*, in: Amato, Salvatore, Amato Mangiameli, Agata C., Palazzani, Laura (curr.), *Diritto e secolarizzazione. Studi in onore di Francesco D'Agostino*, Giapichelli: Torino: 315-339

Manzin Puppo Tomasi 2015

Manzin, Maurizio, Puppo, Federico, Tomasi, Serena (Eds.), *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach*, Editoriale Scientifica: Napoli (disponibile online: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)

Manzin Puppo Tomasi 2017

Manzin, Maurizio, Puppo, Federico, Tomasi, Serena (Eds.), *Studies on Argumentation and Legal Philosophy/ 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric*, Editoriale Scientifica: Napoli (disponibile on line: <http://hdl.handle.net/11572/176082>)

Manzin Puppo Tomasi 2018

Manzin, Maurizio, Puppo, Federico, Tomasi, Serena (Eds.) *Studies on Argumentation and Legal Philosophy/ 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law*, Editoriale Scientifica: Napoli (disponibile online: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)

Manzin Tomasi 2015

Manzin, Maurizio & Tomasi, Serena, *Ethos and Pathos in Legal Argumentation. The Case of Proceedings Relating to Children*, in: Garssen, Bart J., Godden, David, Mitchell, Gor-

don, Snoeck Henkemans, Francisca A., *Proceedings of the 8th International Conference of the International Society for the Study of Argumentation (July 1 – July 4, 2014)*, Sic Sat: Amsterdam: 930-941

Miranda Boto 2017

Miranda Boto, José María, *El derecho en Tolkien*, Cinca: Madrid

Montanari Lo Giudice 2011

Montanari, Bruno, Lo Giudice, Alessio (a c. di), *Il potere delle immagini. Tecnologia, spazi urbani e luoghi politici*, Giappichelli: Torino

Nitrato Izzo 2017

Nitrato Izzo, Valerio, *Note metodologiche sul rapporto tra diritto e architettura, con particolare riferimento a quella giudiziaria*, «The Cardozo Electronic Law Bulletin», 23(2): 1-19 (disponibile online: <https://sites.google.com/site/cardozoelectroniclawbulletin/home/fall-2017---vol-23-2>)

Opocher 1983

Opocher, Enrico, *Lezioni di filosofia del diritto*, Cedam: Padova

Perelman Olbrechts-Tyteca 1966

Perelman, Chaim, Olbrechts-Tyteca, Lucie, *Trattato della argomentazione: la Nuova Retorica*, tr. it., Einaudi: Torino

Piazza 2015

Piazza, Francesca, *Retorica vivente. Un approccio retorico alla filosofia del linguaggio*, «Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio», 1(9): 232-250 (disponibile online: <http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/275>)

Puppo 2019

Puppo, Federico (Ed.), *A 'Canadian' Overview on Argumentation*, Windsor Studies on Argumentation, vol. in preparazione (sarà disponibile online: <https://windsor.scholars-portal.info/omp/index.php/wsia/index>)

Redaelli Colanero 2016

Redaelli, Stefano, Colanero, Klaus, *Le due culture. Due approcci oltre la dicotomia*, Aracne: Roma

Regis Noel 1945

Regis Noel, Francis, *The Wedding of Architecture and Law*, in: *Records of the Columbia Historical Society*, Washington, D.C., Vol. 46/47, [The 38th separately bound book] 50th Anniversary Volume (1944/1945): 259-265. Published by: Historical Society of Washington, D.C. (disponibile online: <https://www.jstor.org/stable/40067632>)

Rendich 2010

Rendich, Franco, *Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee*, Palombi: Roma

Rigotti 1995

Rigotti, Francesca, *La verità retorica. Etica, conoscenza e persuasione*, Feltrinelli: Milano

Rossato 2006

Rossato, Andrea, *Diritto e architettura nello spazio digitale*, Dipartimento di Scienze Giuridiche/Università di Trento, LXII, Cedam: Padova

Sacco 1993

Sacco, Rodolfo, *Il diritto muto*, «Rivista di diritto civile», 1: 689-702

Schmitt 1991

Schmitt, Carl, *Il nomos della terra*, tr. it., Adelphi: Milano

Scruton 2011

Scruton, Roger, *La bellezza. Ragione ed esperienza estetica*, tr. it., Vita e Pensiero: Milano

s.a. 1952

s.a., *F. Regis Noel*, in: *Records of the Columbia Historical Society*, Washington, D.C., Vol. 51/52, [The 41st separately bound book] (1951/1952): 216-219. Published by: Historical Society of Washington, D.C. (disponibile online: <https://www.jstor.org/stable/40067307>)

Settis 2004

Settis, Salvatore, *Futuro del «classico»*, Einaudi: Torino

Tolkien 1976

Tolkien, John Ronald Reuel, *Albero e foglia*, tr. it., Rusconi: Milano

Tommaso 2014

Tommaso, d'Aquino (san), *La somma teologica*, ESD: Bologna [testo latino dell'*editio leonina* con tr. it. a fronte] (disponibile online: <https://www.edizionistudiodomenicano.it/on-line.php>)

Vattimo 1994

Vattimo, Gianni, *Oltre l'interpretazione. Il significato dell'ermeneutica per la filosofia*, Laterza: Roma-Bari

Vattimo Rovatti 1983

Vattimo, Gianni, Rovatti, Pier Aldo (a c. di), *Il pensiero debole*, Feltrinelli: Milano

Velluzzi 2005

Velluzzi, Vito, *Scetticismo interpretativo moderato e argomenti dell'interpretazione*, «Diritto & Questioni Pubbliche», 5: 103-109 (disponibile online: http://www.dirittoequestioni-pubbliche.org/page/2005_n5/studi_V_Velluzzi.pdf)

Venturi *et al.* 2010

Venturi, Robert, Scott Brown, Denise, Izenour, Steven, *Imparare dal Las Vegas. Il simbolismo dimenticato della forma architettonica*, tr. it., Quodlibet: Macerata